ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Art. 24

Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste

Dalla data in cui sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il primo decreto di nomina, di cui all'art. 8, le attivita' e le passivita' dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste saranno devolute all'Ente autonomo del porto di Trieste. Dalla stessa data s'intendera' abrogato il regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789, e successive modificazioni. Il personale in regolare servizio presso l'Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze dell'Ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo art. 25 esso conserva le stesse qualifiche e la stessa retribuzione.

Versione in vigore dal 15 agosto 1967, non più in vigore dal 20 gennaio 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Estremi	Legge 9 luglio 1967, n. 589
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-trieste/art-24-azienda-portuale-dei-magazzini-generali-di-trieste/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it